

milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000, lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 7459 – sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono sostituite dalle seguenti: « sentite le parti »;

*il comma 4 è soppresso.*

*All'articolo 2, comma 5, capoverso 1, le parole: « il giudice dispone » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice può disporre ».*

*All'articolo 6, comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , individuata nel distretto di corte d'appello più vicino ».*

*All'articolo 8, comma 1, le parole: « di primo grado » sono soppresse.*

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« ART. 10. – 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 secondo periodo, le parole da: « consegnati » a « presentare » sono sostituite dalle seguenti: « notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata »;

b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: « presentata » sono inserite le seguenti: « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato »;

c) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 »;

d) al comma 10, primo periodo, le parole: « senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare » sono sostituite dalle seguenti: « alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 ».

All'articolo 23, comma 3, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

**(A.C. 7459 – sezione 3)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 7.** Mantovano, Marino, Cola.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 11.** Manzione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. – 1. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7. Il pubblico ministero procede in ogni caso con giudizio direttissimo, previa separazione dei procedimenti e sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi ».

**1. 15.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 8.** Parenti.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 12.** Saponara, Gazzilli, Cola.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **1. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **1. 9.** Parenti.

*Al comma 2, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere altresì disposta sull'accordo delle parti.*

**1. 14.** Gazzilli.

*Al comma 2, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere disposta.*

**1. 50.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 10.** Parenti.

*Al comma 3, capoverso art. 2-bis, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Tenuto altresì conto della complessità dell'istruttoria dibattimentale e della motivazione della sentenza.*

**1. 51.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 6.** Copercini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter. — 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo, solo nei procedimenti con detenuti o in altri casi di assoluta urgenza.

**1. 01.** Pisapia.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **2. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **2. 9.** Parenti.

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:*

1. All'articolo 303, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, è aggiunto, il seguente numero:

« 4) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati di tre mesi. Tale termine è recuperato da quello della fase precedente ove non completamente utilizzato ovvero dai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti. »

2. All'articolo 303, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale, al primo

periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ,  
salve le ipotesi di cui al comma 1, lettera *b*).

**2. 16.** Manzione.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 3.** Copercini.

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente.*

**2. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2. 11.** Parenti.

*Sopprimere il comma 4.*

\*\* **2. 5.** Copercini.

*Sopprimere il comma 4.*

\*\* **2. 12.** Parenti.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 6.** Copercini.

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: può disporre le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno con le seguenti: dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono.*

**2. 15.** Saponara.

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: salvo che siano venute meno con le seguenti: solo se sussistono.*

**2. 17.** Gazzilli.

*Sopprimere il comma 6.*

**2. 7.** Copercini.

*Al comma 6, capoverso, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.*

**2. 13.** Parenti.

*Sopprimere il comma 7.*

**2. 8.** Copercini.

*Al comma 7, sopprimere le parole: e le parole « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».*

**2. 14.** Parenti.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3. 4.** Parenti.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 4.** Mantovano, Marino.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 11.** Saponara, Gazzilli.

*Sopprimere il comma 1.*

\*\* **4. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\*\* **4. 8.** Parenti.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o comunque prima del deposito della sentenza.*

**4. 9.** Parenti.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: anche con riferimento allo stesso condannato fino a: o comunque con le seguenti: quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, e comunque.*

**4. 7.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 6.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 12.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

« 3-bis. Il presidente della Corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, il termine di cui al terzo comma per una sola volta e per un massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi ».

**4. 5.** Pisapia.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 2.** Parenti.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Copercini.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 2.** Pisapia, Cola.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 3.** Parenti.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 5.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , ove possibile,*

**6. 4.** Parenti.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 5.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 7.** Parenti.

*Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti*

ART. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La richiesta di cui al comma 1 non è ammissibile per i processi relativi a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.

ART. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale le parole: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta » sono soppresse.

ART. 8-bis

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, sono abrogati.

ART. 8-ter

1. Le disposizioni abrogate non si applicano neppure agli imputati di delitti

punibili con la pena dell'ergastolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni richieste dalle norme richiamate dagli articoli precedenti per formulare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato.

*Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente:* Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

**7. 4.** Mantovano, Marino.

*Sopprimere il comma 1.*

**7. 2.** Copercini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 del codice di procedura penale.

**7. 6.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 3.** Copercini.

#### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 4.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 1.*

**8. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 3.** Copercini.

#### ART. 9.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 3.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* due anni.

**9. 2.** Parenti.

#### ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Copercini.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

**10. 2.** Mantovano, Marino.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:* notificati *aggiungere le seguenti:* , ai sensi degli articoli 157, 158 e 159.

**10. 4.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* e al difensore nominato *fino a:* nella fase del giudizio *con le seguenti:* e all'ultimo difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio o a quello nominato, anche d'ufficio, per la fase dell'esecuzione.

**10. 3.** Parenti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* al difensore che lo ha assistito nella

fase del giudizio *con le seguenti*: ad un difensore di ufficio nominato ai sensi dell'articolo 97.

**10. 17.** Gazzilli.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 5, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « L'istanza proposta ai sensi degli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione relativa allo stato di tossicodipendenza e alla esistenza di un programma terapeutico in corso ».

*Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* nei confronti di chi, nei tre anni antecedenti l'istanza, ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. »

**10. 9.** Mantovano, Marino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10. 6.** Mantovano, Marino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-*bis*, »;

*c-ter)* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magi-

strato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se il tribunale di sorveglianza delibera di non concedere nessuno dei suddetti benefici, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione ».

**10. 12.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-*bis* »;

*c-ter)* dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dall'articolo 157, comma 8, ovvero mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159 e 161, il pubblico ministero, ove l'istanza non sia tempestivamente presentata, assume nuove informazioni anche presso lo stesso difensore e dispone la rinnovazione dell'avviso ».

**10. 8.** Saraceni.

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:*

1. Al comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale premettere le parole: « Salva la disposizione del comma 8-*bis*. ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale inserire il seguente comma:

« 8-*bis*. Quando è provato o appare probabile che il condannato non ha avuto

effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5 il pubblico ministero assume, anche presso il difensore, le opportune informazioni e dispone la rinnovazione dell'avviso ».

**10. 20.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Qualora l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione non vengono consegnati immediatamente al condannato, il pubblico ministero deve disporre nuove ricerche e assumere ulteriori informazioni con l'ausilio degli organi di polizia giudiziaria. Rivelatesi queste ulteriormente infruttuose, il pubblico ministero fa notificare l'ordine di carcerazione e il decreto di sospensione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4. Entro trenta giorni dalla notifica ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4, il pubblico ministero trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché valuti se concedere la misura alternativa, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena. »

**10. 15.** Simeone, Cola.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i quali ricorrono le condizioni per la esclusione dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge stessa.

**10. 10.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

\* **10. 11.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

\* **10. 16.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In relazione ai reati di cui agli articoli 628 e 629 del codice penale, la sospensione deve essere disposta se il condannato ha subito una condanna che non superi i tre anni di reclusione o se ha ottenuto il beneficio della circostanza di cui all'articolo 114 del codice penale. »

**10. 14.** Simeone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. La sospensione dell'esecuzione al condannato che si trova agli arresti domiciliari per altro tipo di reato può essere disposta se deve eseguirsi una condanna passata in giudicato che non superi i limiti di tre anni o di quattro anni di cui al comma 5. »

**10. 13.** Simeone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**10. 7.** Mantovano, Marino.



## ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Copercini.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:*

## ART. 11-bis.

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In relazione alla gravità del fatto, alle circostanze di esso e agli elementi che determinano l'aumento della pena ai sensi dell'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del codice penale, il giudice esclude la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 e provvede in tal senso con la sentenza di condanna. »

## ART. 11-ter.

All'articolo 605 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 533, comma 3-bis, in presenza dei medesimi requisiti ». »

**11. 01.** Mantovano, Marino.

## ART. 12

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Copercini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.*

**12. 2.** Parenti.

## ART. 13.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 2.** Parenti.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

## ART. 13-bis.

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole « 4-bis » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero di condannato alla reclusione, per il quale ricorra una o più delle circostanze indicate ai numeri 1, 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 99 del codice penale ».

**13. 01.** Mantovano, Marino.

## ART. 14.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 3.** Parenti.

## ART. 15.

*Sopprimerlo.*

\* **15. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **15. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **15. 3.** Parenti.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-*bis*.

Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente numero:

« 1-*bis*) nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; »

**15. 01.** Mantovano.

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

**16. 1.** Copercini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16. — 1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se, pur sussistendo le esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274, il giudice ritiene che tali esigenze possono essere salvaguardate con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria e l'imputato abbia dichiarato il proprio consenso.

2-*quater*. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di controllo di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli».

**16. 6.** Pisapia, Cola.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **16. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **16. 7.** Parenti.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **16. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **16. 8.** Parenti.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prescrive con le seguenti: può prescrivere.*

**16. 9.** Parenti.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.*

**16. 12.** Mantovano, Marino, Cola.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**16. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **16. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **16. 11.** Parenti.

*Sopprimere il comma 4.*

**16. 5.** Copercini.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 3.** Parenti.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** Copercini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Il condannato o.*

**18. 2.** Pisapia.

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** Copercini.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« 4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o di telefonia mobile, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati, nonché programmi informatici o altri strumenti di cifratura e crittazione di conversioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.

4-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la confisca degli apparati e dei programmi utilizzati».

**19. 01.** Mantovano, Marino.

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 1.** Copercini.

ART. 21.

*Sopprimerlo.*

**21. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**21. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**21. 3. Copercini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* I posti previsti nelle dotazioni organiche degli uffici dei giudici di pace, come modificati dal decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 di cui al primo comma, saranno coperti esclusivamente nelle sedi che nell'anno 1999 hanno registrato un carico di lavoro superiore a 60 processi di cognizione per ciascun giudice di pace previsto in organico. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia effettueranno le nuove nomine dei giudici di pace sulla base delle domande presentate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — IV serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998, per un numero di giudici non superiore a quello che si determina assegnando a ciascun ufficio un giudice di pace ogni 60 processi di cognizione, o frazione di 60, sopravvenuti nell'anno 1999. Coloro che hanno presentato domanda di nomina ai sensi del decreto sopra citato e che saranno valutati idonei e non saranno nominati o non prenderanno possesso dell'ufficio per mancanza di disponibilità di posti, come determinati ai sensi del comma precedente, potranno essere nominati successivamente e non oltre il 31 dicembre 2002, a seguito di vacanze o nuove disponibilità di posti in organico nella sede richiesta o in altre. In questi casi la nomina è subordinata solo all'assenza di domande di trasferimento da parte di giudici in servizio ed all'effettuazione del tirocinio previsto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1999, n. 468. Per esigenze temporanee del servizio e fino alla nomina dei nuovi giudici i Presidenti delle Corti di appello competenti potranno disporre l'applicazione di giudici in servizio nello stesso distretto o in quello attiguo anche in deroga all'articolo 10-*bis* della legge 24 novembre 1999, n. 468.

**21. 4. Saponara.**

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**22. 1. Copercini.**

*Sopprimere il comma 1.*

**22. 2. Copercini.**

*Sopprimere il comma 2.*

**22. 3. Copercini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i viceprocuratori onorari attualmente in servizio a decorrere da nove mesi successivi alla scadenza del triennio di nomina in corso.

**22. 4. Manzione.**

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1. Copercini.**

*Sopprimere il comma 1.*

**23. 2. Copercini.**

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 3. Copercini.**

*Sopprimere il comma 3.*

**23. 4. Copercini.**

*Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**23. 5.** Manzione.

ART. 24.

*Sopprimerlo.*

**24. 1.** Copercini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di efficacia previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge n. 449 del 1997 e 20, comma 3, della legge n. 488 del 1999.

**24. 2.** Saponara.

ART. 25.

*Sopprimerlo.*

**25. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**25. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**25. 3.** Copercini.

ART. 26.

*Sopprimerlo.*

**26. 1.** Copercini.